



## "L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

<b>Sezione:</b>	<b>Processo penale e diritti sovranazionali</b>
<b>Titolo:</b>	<i>La Corte EDU torna a condannare l'Italia per mancate indagini effettive in un caso di violenza domestica e di genere.</i>
<b>Autore:</b>	<b>LORENZO PELLI</b>
<b>Sentenza di riferimento:</b>	Corte eur.dir.uomo, Prima Sezione, sentenza <i>Landi c. Italia</i> , 7 aprile 2022
<b>Parametro convenzionale:</b>	Artt. 2 e 14 CEDU
<b>Parole chiave:</b>	<i>Violenza domestica; indagini effettive; obblighi positivi; assenza di misure preventive adeguate e proporzionate</i>

### **Abstract**

*The European Court of Human Rights has once again condemned Italy for failing to carry out an effective investigation, with the implementation of adequate preventive measures to protect the individual, in a case of domestic and gender-based violence. In doing so, Italy failed to fulfil its positive obligations under Article 3 of the Convention. Instead, the Court did not find a violation of Article 14 of the Convention due to a structural lack of effective protection of women victims of domestic violence or due to the discriminatory nature of the measures taken by the authorities against them.*

SOMMARIO: 1. La vicenda concreta. – 2. Sulla violazione dell'art. 2 C.E.D.U. – 3. Sulla violazione dell'art. 14 C.E.D.U.

### **1. La vicenda concreta.**

L'Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte EDU, dopo il caso *Talpis c. Italia* del 2 marzo 2017<sup>1</sup>, per non aver efficacemente svolto indagini e apprestato le idonee misure di prevenzione contro condotte, più volte denunciate da una donna, di violenza domestica e di genere ad opera del compagno le quali sono sfociate nel tentativo di omicidio della ricorrente, nonché nell'omicidio del figlio.

I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. La ricorrente viveva nella Provincia di Firenze con il proprio compagno con il quale aveva una stabile relazione sentimentale fin dal 2010. Nel 2011, nasceva dalla coppia un figlio.

---

<sup>1</sup> Cfr. S.SARTARELLI, *La Corte EDU "bacchetta" (forse troppo severamente) l'Italia per l'omessa tutela rilevata in un caso di violenza domestica* (17 maggio 2017), in questo sito.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

A far data dalla fine del 2015, la ricorrente aveva iniziato a subire le prime aggressioni fisiche e verbali da parte del compagno. Infatti, l’uomo aveva in molteplici occasioni dato segno di squilibrio psichico pedinando, minacciando ed aggredendo la compagna. A seguito di un ulteriore episodio, la compagna avvertiva i carabinieri i quali accompagnavano l’uomo presso un nosocomio affinché venisse sottoposto a visita psichiatrica, all’esito della quale lo stesso non veniva rappresentato quale soggetto pericoloso.

Successivamente, a seguito di un altro episodio di violenza domestica alla fine del 2015, la ricorrente denunciava formalmente il compagno ai carabinieri e, pertanto, veniva emesso con riguardo allo stesso un ordine di proibizione di avvicinamento alla donna.

Avviato un procedimento penale a suo carico per maltrattamenti, non veniva effettuata alcuna indagine né richiesta nessuna misura cautelare nel corso di quattro mesi.

In data 3 marzo 2016, la ricorrente decideva di ritirare la propria denuncia, atteso che il comportamento del compagno era migliorato grazie ad una terapia.

Senonché, il compagno tornava a manifestare episodi di squilibrio mentale e ad usare violenza fisica e verbale ai danni della compagna. Avvertiti i carabinieri dalla ricorrente, il compagno, a seguito di una colluttazione con i militari, veniva ricoverato in ospedale presso l’unità psichiatrica di diagnosi.

La ricorrente denunciava, quindi, all’inizio del 2018 il marito per aver ricevuto ripetute minacce sia a suo danno che dei figli. Venivano, dunque, allegati alla denuncia i messaggi di corrispondenza telefonica fra i due dove emergevano episodi di violenza dell’uomo nei confronti della compagna. Episodi che trovavano conferma anche dai colloqui avuti con i medici del reparto psichiatrico.

Successivamente, l’uomo veniva dimesso con diagnosi di disturbo esplosivo intermittente, apparentemente sotto controllo e gli veniva prescritta una terapia. Il 28 febbraio 2018 la ricorrente ritirava la sua denuncia. A seguito della sollecitazione da parte dei carabinieri secondo cui era necessario adottare misure cautelari nei confronti dell’indagato, la procura avviava un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia a carico dell’uomo.

Senonché, durante l’indagine, non veniva adottata alcuna misura volta a proteggere la ricorrente ed i suoi figli.

In data 14 settembre 2018, prima di cena, a seguito di alcuni rumori causati dal figlio e da una telefonata ricevuta dalla sua compagna, l’uomo si alterava, impugnava un coltello ed iniziava a colpire la donna ed il figlio, ferendo la prima e colpendo mortalmente il secondo.



## "L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Pertanto, l'uomo veniva rinviato a giudizio per l'omicidio del figlio, il tentato omicidio della ricorrente e per i maltrattamenti da quest'ultima subiti dal maggio 2010 in poi.

Con sentenza del 24 ottobre 2019, l'imputato veniva condannato dal tribunale a venti anni di reclusione.

### **2. Sulla violazione dell'art. 2 C.E.D.U.**

Risultando pacifico che nel caso *de quo* è in gioco l'art. 2 C.e.d.u., i giudici di Strasburgo hanno rammentato che con riguardo agli obblighi positivi derivati da detto articolo in casi di violenza domestica la Corte è tenuta ad esaminare il verificarsi dei seguenti presupposti:

- (a) le autorità interne devono reagire immediatamente alle accuse di violenza domestica;
- (b) quando tali accuse sono portate alla loro attenzione, le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita delle vittime di violenza domestica che sono state identificate e devono condurre una valutazione del rischio che sia autonoma e completa, che tenga conto delle peculiarità del caso specifico;
- (c) se le autorità erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di altri, e, in tal caso, sono tenute ad adottare le misure operative preventive, adeguate e proporzionate al livello di rischio identificato.

Quanto al primo punto, la Corte EDU ha precisato che mentre i carabinieri avevano reagito prontamente alla denuncia del ricorrente del 2015 ed erano intervenuti durante gli episodi di violenza, fisica e verbale, l'ufficio del pubblico ministero era, per contro, rimasto inattivo, nonostante le varie sollecitazioni da parte dei carabinieri a richiedere l'applicazione di misure cautelari al fine di proteggere la compagna ed il figlio, vista la pericolosità del soggetto.

Invero, successivamente alla prima denuncia della donna nel 2015 e nonostante l'apertura di un procedimento penale per maltrattamenti, non era stata condotta alcuna indagine per ben quattro mesi (§ 82): infatti, la vittima non era mai stata ascoltata e nessuna misura cautelare era stata richiesta al giudice nonostante l'istanza motivata che i carabinieri, avendo assistito alle minacce di morte, avevano inviato al pubblico ministero.

Inoltre, secondo la Corte, la decisione del p.m. di archiviare la prima denuncia si era fondata unicamente sul ritiro della denuncia da parte della ricorrente, senza alcuna considerazione del fatto che non si era trattato di un episodio isolato, ma che le minacce subite dalla ricorrente erano periodiche e che la stessa era stata



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

anche sottoposta a violenza fisica. Ne deriva che, il pubblico ministero avrebbe potuto continuare l’azione penale nonostante il ritiro della denuncia, o perlomeno svolgere un’indagine maggiormente approfondita prima di disporre l’archiviazione (§ 84). Parimenti, anche con riguardo alla denuncia del 2018, il pubblico ministero non aveva provveduto né ad ascoltare la persona offesa né alla richiesta di alcuna misura cautelate. Ciò malgrado le segnalazioni in tal senso da parte dei carabinieri i quali avevano descritto gli interventi effettuati, la pericolosità e l’instabilità psicologica dell’indagato, la sua fedina penale.

Pertanto, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che mentre i carabinieri avevano effettuavano una valutazione del rischio autonomo, propositivo ed esaustivo indipendentemente dalla denuncia del richiedente e tenendo debitamente conto del contesto particolare dei casi di violenza domestica, il pubblico ministero non ha invece dimostrato la dovuta diligenza nell’obbligo di dare una celere e adeguata risposta ad accuse di questo tipo (§ 87).

Analogamente, per quanto concerne il punto sulla valutazione del rischio, la Corte non ha ritenuto sufficiente l’operato del pubblico ministero il quale non ha adottato un approccio completo, propositivo ed autonomo, non compiendo un’esaustiva valutazione del rischio in relazione al tipo di reato e alle singole peculiarità del caso concreto, con particolare riferimento ai pericoli per la compagna ed il figlio.

Non adottando le misure necessarie per limitare tali rischi, proteggendo l’incolumità della donna e del figlio, il pubblico ministero, mediante la propria grave inazione, ha permesso all’indagato di continuare a molestare, minacciare e aggredire la ricorrente senza ostacoli ed impunemente.

In particolare, ciò è avvenuto nonostante nel caso di specie fossero emerse molteplici evidenze probatorie quanto alla storia dell’autore del comportamento violento e violazione dei termini di un ordine di protezione (*Eremia c. Repubblica di Moldova*, n. 3564/11, § 59, 28 maggio 2013); all’*escalation* di violenza che rappresenta una continua minaccia per la salute e la sicurezza delle vittime (*Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, §§ 135-36, CEDU 2009); alle ripetute richieste di assistenza da parte della vittima attraverso chiamate di emergenza, nonché denunce formali e petizioni indirizzate agli organi inquirenti (*Bălșan c. Romania*, n. 49645/09, §§ 135-36, 23 maggio 2017).

Ne deriva che il p.m., malgrado le evidenze del caso, non ha preso effettiva contezza della pericolosità delle condotte dell’indagato.

Circa il terzo punto e cioè se le autorità abbiano adottato o meno le misure preventive adeguate e proporzionate al caso concreto, la Corte ha affermato che le autorità italiane non hanno affrontato con la



## "L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

dovuta diligenza un caso di tale gravità. Nello specifico, non è stata adottata nessuna misura concreta per la protezione della ricorrente e del figlio, non essendo stata richiesta alcuna misura cautelare, né il coinvolgimento dei servizi sociali e degli psicologi o il collocamento dei bambini e della ricorrente in un centro antiviolenza.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte EDU ha dichiarato che le autorità italiane sono venute meno ai loro obblighi positivi derivanti dall'articolo 2 di salvaguardare la vita della ricorrente e quella di suo figlio.

### **3. Sulla violazione dell'art. 14 C.E.D.U.**

Per contro, la Corte non ha riscontrato la violazione dell'art. 14 C.e.d.u. letto, in combinato disposto con l'art. 2 C.e.d.u., atteso che non è stata rinvenuta una carenza di carattere strutturale nel sistema italiano quanto al contrasto di condotte di violenza di genere.

Infatti, sebbene la ricorrente sostenesse che la mancanza di protezione legislativa e di corretto adempimento degli obblighi positivi *ex art. 2 C.e.d.u.* da parte delle autorità interne configurasse un trattamento discriminatorio a causa del genere, la Corte ha rilevato che il sistema legislativo italiano, anche su spinte di derivazione sovranazionale, si è dotato nel corso degli ultimi anni di diversi strumenti di tutela per prevenire e reprimere episodi di violenza domestica e di genere.

In particolare, a partire dal 2008 sono state introdotte delle misure di tutela contro gli abusi familiari, il reato di molestie, le aggravanti per i reati contro persone e minori, del provvedimento di allontanamento d'urgenza dal casa famiglia (§ 103).

È stata perciò esclusa la sussistenza di pratiche discriminatorie concernenti vittime di violenza di genere e carenze strutturali a livello legislativo circa il contrasto alla violenza contro le donne. Tra l'altro, proprio il fatto che i carabinieri avevano compiuto un'adeguata valutazione del rischio, a differenza dell'operato del p.m., conferma il fatto che non vi è una carenza istituzionale in tal senso (§ 106).

Da ultimo, mancherebbe la prova di un vero e proprio comportamento discriminatorio ad opera del p.m. in danno della ricorrente.

(08 agosto 2022)